

Camera di Conciliazione Forense Picena organismo non autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno

TARIFFARIO DELLE INDENNITA' DI MEDIAZIONE

SPESE DI AVVIO DELLA PROCEDURA:

Euro 49,00

DA VERSARSI A CURA:

- DELLA PARTE ISTANATE AL DEPOSITO DELLA DOMANDA;
- DALLE ALTRE PARTI AL MOMENTO DELL'ADESIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE.

SPESE DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA EX ART. 5 C. 1 D. LGS. 28/2010:

VALORE DELLA LITE SPESA

(PER CIASCUNA PARTE) RISPETTO ALLA TABELLA PER LE "MEDIAZIONI VOLONTARIE" L'IMPORTO E' RIDOTTO DI

1/3 per primi 6 scaglioni e per 1/2 per i restanti 4 scaglioni

Fino a Euro 1.000,00	Euro	52,00
da Euro 1.001,00 a Euro 5.000,00	Euro	104,00
da Euro 5.001,00 a Euro 10.000,00	Euro	194,00
da Euro 10.001,00 a Euro 25.000,00	Euro	290,00
da Euro 25.001,00 a Euro 50.000,00	Euro	484,00
da Euro 50.001,00 a Euro 250.000,00	Euro	806,00

da Euro 250.001,00 a Euro 500.000,00	Euro	1.210,00
da Euro 500.001,00 a Euro 2.500.000,00	Euro	2.300,00
da Euro 2.500.001,00 a Euro 5.000.000,00	Euro	3.146,00
oltre Euro 5.000.000,00	Euro	5.560,00

TUTTE LE SOMME INDICATE SONO COMPRESIVE DI IVA

Qualora il valore della controversia risulti indeterminato, indeterminabile o via sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo ha deciso di assumere quale valore di riferimento, quello compreso nello scaglione che va da € 25.000 a € 50.000,00. (€ 484,00 cadauno)

In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta superiore, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

**SPESE PREVISTE PER LA MEDIAZIONE VOLONTARIA:
VALORE DELLA LITE SPESA**

(PER CIASCUNA PARTE)

Fino a Euro 1.000,00	Euro	79,00
da Euro 1.001,00 a Euro 5.000,00	Euro	158,00
da Euro 5.001,00 a Euro 10.000,00	Euro	291,00
da Euro 10.001,00 a Euro 25.000,00	Euro	436,00
da Euro 25.001,00 a Euro 50.000,00	Euro	726,00
da Euro 50.001,00 a Euro 250.000,00	Euro	1.210,00
da Euro 250.001,00 a Euro 500.000,00	Euro	2.420,00
da Euro 500.001,00 a Euro 2.500.000,00	Euro	4.598,00
da Euro 2.500.001,00 a Euro 5.000.000,00	Euro	6.292,00
oltre Euro 5.000.000,00	Euro	11.132,00

TUTTE LE SOMME INDICATE SONO COMPRESSE DI IVA

Qualora il valore della controversia **risulti indeterminato, indeterminabile o via sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima**, l'organismo ha deciso di assumere quale valore di riferimento, **quello compreso nello scaglione che va da € 25.000 a € 50.000,00. (pari ad € 726,00 cadauno)**

In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta superiore, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Si precisa che le spese di Mediazione non comprendono gli eventuali ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità della mediazione (esempio: chiamata di terzo, nomina di consulente, traduzioni simultanee, incontri fuori sede ecc. ecc.)

Le stesse sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento, anche nel caso in cui le parti siano più di due e il pagamento deve avvenire almeno tre giorni prima dell'incontro di Mediazione; in caso contrario, l'incontro non avrà luogo e la procedura si riterrà conclusa.

Il valore della lite, indicato nella domanda di Mediazione, è determinato a norma del Codice di Procedura Civile e nel caso in cui il valore della lite sia determinato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti nella quantificazione, la Segreteria dell'O.d.M. individuerà la tariffa da applicarsi.

Ai sensi dell'art. 16 comma 4 D.M. 180/10 le spese di Mediazione subiscono incrementi o diminuzioni come di seguito indicato:

“L'importo delle spese di Mediazione (...):

a) può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto in caso di successo della Mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 28/10;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo deve essere ridotto di un terzo per i primi 6 scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione ed a euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
